

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione, ordinando il rimborso dell'importo di EUR 258 479,21, ha violato le disposizioni dell'accordo relativo alla concessione del finanziamento n. ARTreat — 224297 nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo:

- superamento dei limiti dell'ambito dell'audit e conseguente insostenibilità dei relativi risultati;

2. Secondo motivo:

- omessa presa in considerazione del formulario C sottoscritto e presentato dal beneficiario, benché la Commissione ne avesse richiesto la presentazione, nonché omessa presa in considerazione della prova prodotta sotto forma di dichiarazione di un dipendente che confermava l'impossibilità per il coordinatore del consorzio di acquisire i documenti;

3. Terzo motivo:

- Omessa presa in considerazione di nuove note e commenti con riferimento al punto II.22.5 dell'allegato all'accordo, benché la Commissione ne avesse richiesto la presentazione al beneficiario fissando a tal fine un termine.

Ricorso proposto il 26 agosto 2014 — Frinsa del Noroeste/UAMI — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Causa T-638/14)

(2014/C 380/23)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espírito Santo, Brasile)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- negare la registrazione del marchio comunitario n. 10 329 721 FRISA per prodotti della classe 29 e servizi delle classi 35 e 39.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «FRISA» per prodotti e servizi delle classi 29, 35 e 39 — domanda di marchio comunitario n. 10 329 721

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Frinsa» per prodotti della classe 29

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto integrale dell'opposizione

Motivi dedotti: nella sua decisione del 1° luglio 2014 nei procedimenti riuniti R 1547/2013-4 e R 1851/2013-4, la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha esaminato gli argomenti della ricorrente, in quanto si è limitata a statuire sui ricorsi in maniera identica, esaminando unicamente la prova dell'uso presentata nel corso del procedimento.

Ricorso proposto il 28 agosto 2014 — Dellmeier/UAMI — Dell (LEXDELL)

(Causa T-641/14)

(2014/C 380/24)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alexandra Dellmeier (Monaco, Germania) (rappresentante: J. Khöber, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dell, Inc. (Round Rock, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, del 4 giugno 2014, procedimento R 0966/2013-2, relativa al procedimento di opposizione n. B 1 698 2892 diretto contro la domanda di marchio comunitario n. 008114779 «LEXDELL» e respingere integralmente l'opposizione;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;
- fissare la data di un'udienza qualora il Tribunale non possa giungere a una conclusione senza che si svolga tale udienza.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo comunitario «LEXDELL» per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 41 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8 114 779

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «DELL» registrato con il n. 6 420 641

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione